

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1557

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri**

(CIAMPI)

e dal **Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato**

(SAVONA)

di concerto col **Ministro del bilancio e della programmazione economica**

(SPAVENTA)

e col **Ministro del tesoro**

(BARUCCI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 OTTOBRE 1993

Conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410,
recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle
aree di crisi siderurgica

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	4
Decreto-legge	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, ha assegnato alla SPI, Società finanziaria di promozione e sviluppo imprenditoriale Spa, lire 200 miliardi per realizzare un programma comportante la creazione di nuovi posti di lavoro nelle aree di crisi siderurgica sia al Sud che al Centro-Nord del Paese. Il programma è già in corso di avanzata realizzazione. Peraltro, in particolare per l'area di Taranto - per la quale sono stati definiti numerosi progetti di intervento, con significative ricadute occupazionali -, si sono presentate serie difficoltà in fase realizzativa causa l'intervenuta inoperatività della legge 1° marzo 1986, n. 64, che incide anche sui progetti già avviati nell'ambito del complessivo piano di reindustrializzazione a suo tempo predisposto dall'IRI.

Infatti le modalità di intervento sancite dal citato decreto-legge n. 120 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 1989, sono differenti per le aree del Centro-Nord rispetto a quelle del Sud. Mentre nelle prime la SPI può intervenire direttamente, a valere sui fondi suddetti, con contributi a fondo perduto di importo massimo pari al 25 per cento degli investimenti fissi ammissibili, per il Sud è abilitata unicamente a prefinanziare le agevolazioni concedibili sulle leggi esistenti (in pratica la sola legge n. 64 del 1986). Allo stesso regime sono sottoposti gli stanziamenti di cui alla legge n. 408 del 1989 ed al decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990, di recente attribuiti alla SPI per far fronte alla critica situazione dell'area tarantina.

La situazione creatasi a seguito del venir meno delle provvidenze della legge n. 64 del 1986 ha privato di risorse la manovra del decreto-legge n. 120 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 1989 che, per il Mezzogiorno, si basa - come già accennato - sul prefinanziamento

delle agevolazioni di cui alla medesima legge n. 64 del 1986.

L'adozione di una normativa che consenta il superamento di tale situazione riveste quindi carattere di estrema urgenza, non solo per assicurare gli aspetti occupazionali prima ricordati, ma anche per il rischio del venir meno di molti progetti industriali da tempo individuati.

Il provvedimento legislativo proposto, consentendo alla SPI di procedere direttamente all'erogazione di contributi e finanziamenti sulle risorse disponibili e su quelle che saranno individuate, adegua l'intervento nel Mezzogiorno alla manovra che tale Società già svolge nelle zone del Centro-Nord, ai sensi del decreto-legge n. 120 del 1989, e consente così la concreta applicazione di tali norme anche nelle zone del Mezzogiorno.

Il presente decreto-legge risolve anche il problema relativo al disposto dell'articolo 8, comma 6, del decreto-legge n. 120 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 1989, che impone alla SPI di assumere partecipazioni azionarie al capitale delle iniziative imprenditoriali da essa promosse. Con lo stesso provvedimento viene, inoltre, riconosciuto il rimborso degli oneri che la SPI sostiene per l'attività di istruttoria e di controllo delle iniziative individuate.

La gravità della crisi che interessa le aree siderurgiche meridionali e, in via specifica, quella di Taranto richiede, pertanto, l'assunzione di un provvedimento di urgenza che consenta di avviare a soluzione le gravi problematiche occupazionali, sociali ed economiche e di non vanificare gli sforzi compiuti per individuare iniziative in un'area di particolare criticità.

Atteso che l'attuazione del presente provvedimento non comporta nuovi oneri per il bilancio dello Stato, non si dà luogo alla redazione della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978, come modificata dalla legge n. 362 del 1988.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica.

Decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 1993.

**Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione
nelle aree di crisi siderurgica**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare immediate misure per attivare interventi di reindustrializzazione nelle aree di crisi della siderurgia, anche al fine di sostenere i livelli occupazionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 ottobre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. La Società di promozione industriale (SPI), previa autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può utilizzare i fondi destinati alle iniziative rientranti nei programmi di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e successive integrazioni, nonché i fondi recati dalla legge 22 dicembre 1989, n. 408, e dal decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, ed assegnati alla SPI ai sensi della delibera CIPI del 3 agosto 1993, per erogare direttamente contributi e finanziamenti anche per iniziative nelle aree del Sud indicate dal citato decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, nonché per assumere partecipazioni di minoranza nelle iniziative di promozione industriale in tutte le aree di intervento, ferma restando la destinazione dei fondi per area già definita in sede CIPI. A tal fine nei programmi operativi della SPI, da sottoporre per l'approvazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, devono essere indicati,

per ciascuna iniziativa, la tipologia ed il livello degli interventi proposti, in ogni caso entro i limiti e secondo le modalità di cui all'articolo 6 del richiamato decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, nonchè l'entità degli oneri di istruttoria e controllo complessivi da riconoscere alla SPI. Per le medesime finalità, la SPI può utilizzare anche ulteriori risorse che si renderanno disponibili per lo scopo, ivi comprese quelle eventualmente derivanti da revoche o riprogrammazione di interventi di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 ottobre 1993.

SCÀLFARO

CIAMPI - SAVONA - SPAVENTA - BARUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO